



COMITATO
REGIONALE TOSCANA
SETTORE CALCIO A 5



REGOLAMENTO di GIUSTIZIA SPORTIVA

INDICE SOMMARIO

Titolo 1 – Arbitri e Giudici di Gara

- Art.1: Premessa
- Art.2: Ruolo dell' Arbitro
- Art.3: Rapporto Arbitrale

Titolo 2 – Responsabilità e Sanzioni Disciplinari

- Art.4: Irrilevanza della Mancata conoscenza
- Art.5: Elenco Sanzioni Disciplinari
- Art.6: Criteri di irrogazione delle Sanzioni
- Art.7: Riammissione
- Art.8: Squalifiche per i tesserati F.I.G.C. e comunicazione agli altri E.P.S.

Titolo 3 – Reclami

- Art.9: Titolarità
- Art.10: Preannuncio Reclamo
- Art.11: Contenuto e modalità di invio
- Art.12: Termini
- Art.13: Sanzioni Disciplinari non soggette a reclamo
- Art.14: Non sanabilità delle irregolarità
- Art.15: Omologazione del Risultato
- Art.16: Controdeduzioni e memorie illustrative
- Art.17: Ritiro del Reclamo

Titolo 4 – Amministrazione della Giustizia Sportiva

Capo a – Norme di procedura generali

- Art.18: Efficacia del provvedimento
- Art.19: Decisioni e fonti di prova
- Art.20: Verbalizzazione degli Atti Istruttori

Capo b – Organi Giudicanti

- Art.21: Giudice di Primo Grado (1° Istanza)
- Art.22: Giudice di Primo Grado: Procedimento
- Art.23: Principio della Difesa
- Art.24: Comunicazione dei Provvedimenti
- Art.25: Presunzione di Conoscenza
- Art.26: Riesame
- Art.27: Giudice d' Appello (2° Istanza)
- Art.28: Giudice d' Appello: Procedimento
- Art.29: Comunicazione dei Provvedimenti.

Art.1: Premessa

Agli effetti della presente Normativa, il termine “Arbitro” deve intendersi riferito anche ai Giudici di Gara e a chiunque demandato da un Ente (previo regolare Tesseramento), svolga Attività Tecnica per la Direzione di Incontri Sportivi.

Art.2: Ruolo dell'Arbitro

Le Gare che si svolgono sotto la giurisdizione dell'ENTE, sono dirette da Arbitri, abilitati attraverso Corsi di Formazione per il conseguimento delle finalità educative che l'Ente si prepone.

Art.3: Rapporto Arbitrale

Alla fine di ogni gara gli Arbitri redicono il Rapporto di Gara, strumento principale e fonte privilegiata di prova, ma che, non costituisce esclusivo strumento di accertamento della verità e delle circostanze di verifica dei fatti per l'organo giudicante, il quale potrà disporre ogni indagine ritenuta utile ai fini di giustizia.

Art.4: Irrilevanza della Mancata conoscenza

L'ignoranza dello Statuto, delle norme associative, dei regolamenti tecnici, della strutturazione delle varie manifestazioni sportive e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a propria discolpa.

Art.5: Elenco Sanzioni Disciplinari

Le Società e i tesserati sono punibili con una o più delle seguenti SANZIONI:

- a) Ammonizione
- b) Doppia Ammonizione = Espulsione (SANZIONE € 10,00)
- c) Espulsione Diretta (SANZIONE € 10,00)
- d) Perdita della Gara a Tavolino (SANZIONE da € 52,00 a € 104,00)
- e) Esclusione dalla Manifestazione (Pagamento delle restanti gare previste dal Calendario e Relativa Sanzione)
- f) Non assegnazione o revoca del titolo di vincitore della Manifestazione Sportiva
- g) Non ammissione o esclusione alla partecipazione alle Manifestazioni Sportive
- h) Consegna Note in ritardo all'Arbitro (Vanno consegnate 10" prima dell'inizio gara previsto dal Calendario Ufficiale) (SANZIONE € 5,00)
- i) Richiesta del COMPORTO, Ritardo per l'inizio gara di 10" dall'orario previsto dal Calendario Ufficiale (SANZIONE € 10,00)
- j) Compilazione Incompleta delle note gara in doppia copia (SANZIONE € 5,00)
- k) Compilazione delle note gara su modulo irregolare (SANZIONE € 5,00)
- l) Premesso che la squadra 1° Nominata deve fornire 2 palloni e la 2° Nominata 1 pallone: in totale 3 a disposizione per ogni gara, (SANZIONE € 5,00 x ogni pallone mancante)
- m) Mancata presentazione di una Squadra all'incontro previsto dal Calendario: nel caso in cui una squadra non si presenti all'incontro previsto dal calendario sarà sanzionata dal:
 - **Comitato Provinciale Prato con una sanzione € 25,00 + quota gara** e con la vittoria della gara a tavolino con risultato di 4 – 0 per la squadra avversaria. La squadra avversaria dovrà comunque versare la quota ridotta di **€ 25,00** e potrà usufruire dell'impianto per l'allenamento.
 - **Comitato Provinciale Firenze - Sanzione € 50,00 + € 50,00 relativa alla quota associativa.** La squadra avversaria dovrà versare la quota ridotta di **€ 25,00** solo se usufruirà dell'impianto per l'allenamento.
- n) Illecito sportivo o posizione irregolare dei tesserati (SANZIONE € 52,00)
- o) Comportamento non regolamentare dei propri sostenitori (SANZIONE da € 26,00 a 104,00)
- p) Mancanza delle Maglie o della numerazione su di esse (SANZIONE € 5,00)
- q) I dirigenti, calciatori e tesserati in genere sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:
 - 1) Ammonizione (solo per i calciatori)
 - 2) Squalifica per una o più giornate di gara
 - 3) Squalifica a tempo
 - 4) Inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno all' ENTE.

Art.6: Criteri di irrogazione delle sanzioni

Nella determinazione delle sanzioni disciplinari l'organo giudicante dovrà tenere conto non soltanto della gravità oggettiva della violazione, ma anche delle circostanze di verifica del

fatto, del grado di colpa, delle condizioni individuali del punendo e dei suoi precedenti disciplinari, eventuali sanzioni irrogate nei tre anni associativi precedenti che abbiano comportato squalifiche particolarmente rilevanti.

Art.7 : Riammissione

I soci dell' EUROSPORT Italia ed Opes Italia colpiti da provvedimenti disciplinari di durata superiore ad un anno potranno presentare istanza di riammissione, trascorso un anno dall'inizio della squalifica e purché sia stata scontata almeno la metà del provvedimento stesso.

L'istanza di riammissione è inoltrata al Comitato Locale di competenza che esprimerà il proprio parere entro quindici giorni dalla data di presentazione.

All'istituto della riammissione si potrà ricorrere una sola volta.

Art.8: Squalifiche per i tesserati F.I.G.C. e comunicazione agli altri Enti di Promozione Sportiva.

I provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di giustizia sportiva nei confronti di tesserati riconosciuti colpevoli, sono di obbligatoria ed immediata notifica da parte dei rispettivi organismi competenti e con piena efficacia e potranno essere notificati da un Ente all'altro, (per squalifiche superiori ai tre mesi) ai vari livelli di competenza provinciali, regionali e nazionali.

Per le squalifiche superiori ai nove mesi potranno essere notificate anche alla F.I.G.C.

Titolo III- reclami

Art.9: Titolarità

- a) Sono legittimati a proporre reclamo le società ed i soci che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
- b) Avverso i provvedimenti adottati a carico delle Società Sportive è legittimato alla proposizione del reclamo il Presidente o un suo delegato. Avverso i provvedimenti adottati a carico dei soci sono legittimati sia i destinatari dei provvedimenti medesimi, sia le Società di appartenenza.
- c) Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati, sono legittimati a proporre reclamo anche terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.
- d) I reclami proposti da Società o persone non legittimati sono inammissibili.
- e) Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati possono prendere i relativi provvedimenti direttamente gli Organi Competenti della Giustizia Sportiva dell'ENTE senza bisogno che qualche diretto interessato abbia inoltrato relativo ricorso.

Art.10: Preannuncio reclamo

Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra che intenda inoltrare ricorso deve consegnare all'arbitro un preannuncio reclamo scritto attinente l'incontro medesimo, che sarà trasmesso all'organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.

Il successivo reclamo dovrà essere direttamente trasmesso all'organo giudicante entro le 24 del giorno lavorativo successivo alla gara con le modalità enunciate al Titolo III art.11, del presente regolamento.

Art.11: Contenuto e modalità di invio

- a) I reclami devono essere motivati, pena la loro inammissibilità.
- b) I reclami devono essere anticipati via e-mail all'indirizzo segreteria@opestoscana.it ed inviati all'attenzione del Giudice Sportivo Opes presso OPES TOSCANA- via Andrea del Sarto,4 - 50135 - FIRENZE entro i termini fissati a mezzo lettera raccomandata, accompagnati dalla tassa prescritta di € 60,00 (di cui €30,00 per spese amministrative). Il pagamento della tassa reclamo può essere effettuato tramite bonifico bancario: IBAN IT06F0103002804000000270740
- c) Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite detratte le spese amministrative. Vengono invece incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compreso quella del ritiro.
- d) Copia del reclamo deve essere inviata a pena di inammissibilità, con lettera raccomandata all'Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare.
- e) Le ricevute delle raccomandate comprovanti tali invii devono essere conservate ed esibite a richiesta all'Organo Competente di Giustizia Sportiva.

Art.12: Termini

I termini previsti per l'invio dei reclami sono perentori.

Qualora un termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine stesso si intende prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Ai fini della prova del rispetto del termine farà fede il timbro postale.

Art.13: Sanzioni disciplinari per le quali non è possibile inoltrare reclamo.

Non sono soggette a reclamo le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) le ammonizioni.
- b) le ammonizioni con diffida.
- c) le squalifiche fino a due giornate di gara.
- d) le inibizioni temporanee fino a quindici giorni.
- e) le ammende fino a € 26,00.

Art.14: La non sanabilità delle irregolarità.

Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate mediante reclami e produzioni di atti in successive istanze.

Quindi il reclamo verrà archiviato senza esame per improcedibilità.

Art.15: Omologazione risultato

Quando viene presentato un preannuncio reclamo, seguito entro le 24 del giorno lavorativo successivo alla gara dal reclamo (nelle modalità enunciate al Titolo III Art.11 del presente regolamento), il risultato dell'incontro in oggetto non verrà omologato fino alla risoluzione della controversia.

Art.16: Contro deduzione e memorie illustrative

La controparte ha diritto di presentare all'organo giudicante, direttamente ovvero a mezzo lettera raccomandata, proprie contro deduzioni, entro il termine perentorio di 24 ore dall'uscita del Bollettino Ufficiale riportante l'avvenuta omologazione della gara.

Una copia di tali contro deduzioni va spedita, a mezzo lettera raccomandata, alla parte reclamante.

Art.17: Ritiro del reclamo

Le parti hanno diritto al ritiro del reclamo proposto, che produrrà la chiusura dei procedimenti, salvo che il giudice non intenda proseguire d'ufficio.

Il ritiro del reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di illecito sportivo e nei procedimenti per posizione irregolare dei tesserati.

Il ritiro del reclamo non determina il rimborso della tassa di reclamo.

Titolo IV- Amministrazione della giustizia sportiva

Capo a - norme procedurali generali.

Art.18: Efficacia del provvedimento

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo ancorché avverso lo stesso sia stata interposta impugnazione.

Art.19: Decisioni e fonti di prova

Le decisioni dell'organo giudicante devono essere motivate e rese note a mezzo di comunicato ufficiale.

L'organo giudicante si avvarrà in forma privilegiata dei documenti ufficiali in suo possesso (rapporto degli arbitri o dei giudici di gara, degli eventuali guardalinee e commissari di campo), ma potrà prendere in considerazione le osservazioni scritte di cui all' **Art. 16**, presentati dalle parti interessate alla gara e disporre ogni accertamento ed indagine ritenuti utili ai fini di giustizia.

Art.20: Verbalizzazione degli atti istruttori

Di ogni attività di natura istruttoria eseguita dall'organo giudicante deve essere redatto dettagliato verbale da conservare agli atti fino alla fine della Stagione Sportiva in corso.

Capo b - gli organi giudicanti

Art.21: Giudice di primo grado

Nominato dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Regionale della Toscana, giudica in prima istanza, su tutta l'attività della Sezione Calcio della Regione.

Art.22: Giudizio di primo grado: procedimento

Il Procedimento di 1° grado è instaurato:

- a) d'ufficio, e si svolge sulla base dei Documenti Ufficiali (Rapporto Arbitro, Commissario, ecc.) e degli altri elementi di prova acquisiti.
- b) Su reclamo di parte, che deve essere preannunciato (OBBLIGATORIAMENTE per scritto) all'Arbitro della gara nello stesso momento e poi inviato al Giudice Sportivo a mezzo raccomandata entro le 24 del giorno lavorativo successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Art.23: Principio della Difesa

L'Organo Giudicante di primo grado deve dare comunicazione alle parti interessate, se lo richiedono, del giorno e dell'ora in cui sentire le loro ragioni per poterle mettere a verbale, solo se si presume che il provvedimento stesso comporti una sospensione dell'attività superiore a tre mesi.

Le parti interessate hanno il diritto di presentarsi, su appuntamento, per essere ascoltate in merito agli avvenimenti accaduti.

Art.24: Comunicazione dei Provvedimenti

I provvedimenti dovranno essere resi noti:

- a) Mediante affissione del Bollettino Ufficiale che li contiene, in luogo ben visibile presso la Sede della Sezione di riferimento
- b) Mediante Comunicazioni Ufficiali sul sito internet.

Art.25: Presunzione di Conoscenza

I provvedimenti dell'Organo Giudicante si intendono conosciuti con presunzione assoluta:

- a) Per l'attività Provinciale, a far data dalla pubblicazione mediante affissione del Comunicato Ufficiale che li contiene.
 - b) Per l'Attività Regionale e Tornei, dal giorno stesso dell'uscita dei Provvedimenti Disciplinari
- Dalla data del Comunicato Ufficiale decorrono i termini per l'inoltro del reclamo.

Art.26: Riesame

Le decisioni del Giudice Sportivo sono soggette a istanza di riesame, ivi comprese le deliberazioni sui reclami ad esclusione di tutte quelle manifestazioni che prevedono più di una gara nella stessa settimana.

L'istanza di riesame va inoltrata entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo dall'avvenuta conoscenza tramite le Comunicazioni Ufficiali. L'istanza di riesame deve essere inoltrata con le stesse modalità previste per i reclami, enunciate nel Titolo III art. 11.

Art.27: Giudice d'Appello

Nominato dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Regionale della Toscana, giudica in 2° Istanza, su tutta l'Attività della Sezione Calcio della Regione.

Art.28: Giudice d'Appello: Procedimento

Se il Giudice d'Appello, valuta diversamente le risultanze del procedimento di 1° grado può riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dei reclamanti.

Art.29: Comunicazione dei Provvedimenti

La comunicazione delle delibere del Giudice d'Appello avviene nei modi prescritti dall'Art.24.
